

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2988

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(**MORATTI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TREMONTI**)

Disposizioni per l'università e l'alta formazione artistica e musicale

Presentato il 9 luglio 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge è finalizzato al prelevamento degli stanziamenti accantonati per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle tabelle A e B della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e si compone di due articoli.

L'articolo 1, che si riferisce ai fondi stanziati nella tabella A, prevede l'utilizzazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 per consentire il pagamento delle borse di studio agli studenti iscritti presso le predette istituzioni. Ciò in quanto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001, con il quale si è provveduto alla revisione dei criteri di uniformità di trat-

tamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 390 del 1991, prevede l'estensione dei servizi e degli interventi non solo agli studenti iscritti ai corsi di laurea, ma anche a quelli iscritti ai corsi di laurea specialistica, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica), di dottorato di ricerca, di laurea e laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi del decreto legislativo n. 464 del 1997 (ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore), di corsi di formazione attivati dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale.

L'articolo 2, che si riferisce ai fondi stanziati nella tabella B, prevede l'utilizzazione di 1 milione di euro per l'anno 2002 per consentire gli interventi indifferibili nel settore edilizio a favore delle istituzioni statali per l'alta formazione artistica e musicale (Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche e Istituti musicali pareggiati) atteso che l'articolo 5 della legge n. 508 del 1999 ha trasferito al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (oggi Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) le competenze in tale materia, facendo venire meno gli oneri relativi alla

realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici utilizzati dalle predette istituzioni posti a carico delle province dalla legge n. 23 del 1996, le quali hanno continuato ad erogare i finanziamenti fino al 2000, anche se in modo disorganico e in maniera ridotta.

Conseguentemente appare evidente che la cifra di 1 milione di euro proposta dal disegno di legge è destinata a consentire soltanto gli interventi più urgenti per l'anno in corso, fermo restando che sarà necessario reperire nei prossimi anni le risorse finanziarie necessarie per la funzionalità degli istituti in questione, in attuazione della riforma prevista dalla legge n. 508 del 1999.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Il disegno di legge si compone di due articoli finalizzati al prelevamento degli stanziamenti accantonati per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle tabelle A e B della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), allo scopo di realizzare gli obiettivi specifici indicati nelle singole voci.

L'articolo 1 si riferisce ai fondi stanziati nella tabella A.

Si prevede l'utilizzazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 per incrementare i fondi destinati all'unità previsionale di base 25.1.2.4 « Università ed istituti non statali » capitolo 5502 « Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti » del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ciò allo scopo di consentire il pagamento delle borse di studio agli studenti iscritti presso le predette istituzioni.

Infatti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con il quale si è provveduto alla revisione dei criteri di uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 390 del 1991, allarga la platea degli studenti beneficiari. Esso prevede l'estensione dei servizi e degli interventi non solo agli studenti iscritti ai corsi di laurea, ma anche a quelli iscritti ai corsi di laurea specialistica, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica), di dottorato di ricerca, di laurea e laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi del decreto legislativo n. 464 del 1997 (ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore), di corsi di formazione attivati dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale.

L'articolo 2 si riferisce ai fondi stanziati nella tabella B.

Si prevede l'utilizzazione di 1 milione di euro per l'anno 2002 per incrementare i fondi dell'unità previsionale di base 26.1.1.2 « Accademie ed istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche » del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La predetta somma è necessaria per consentire gli interventi indifferibili nel settore edilizio a favore delle istituzioni statali per l'alta formazione artistica e musicale (Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche e Istituti musicali pareggiati) atteso che l'articolo 5 della legge n. 508 del 1999 ha trasferito al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (oggi Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) le competenze in tale materia, facendo

venire meno gli oneri relativi alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici utilizzati dalle predette istituzioni posti a carico delle province dalla legge n. 23 del 1996.

Infatti, dopo l'entrata in vigore della legge n. 23 del 1996 che, come detto, aveva trasferito dallo Stato alle province le competenze di cui trattasi, fu trasferita, nell'esercizio finanziario 1999, dallo stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'interno, per il successivo invio alle province, la somma complessiva di lire 22.446.677.000, per il funzionamento degli istituti scolastici, quantificata con decreto 26 febbraio 1998 dei Ministri delle finanze, del tesoro e della pubblica istruzione. Di tale somma, la quota parte destinata alle Accademie, ai Conservatori di musica e agli Istituti superiori per le industrie artistiche ammontava a lire 5.717.539.

Tali risorse non sono state più restituite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e comunque l'Unione province d'Italia si è impegnata a sostenere, fino al 2000, le predette spese a favore di tali istituti. I finanziamenti sono stati ancora erogati ma in modo disorganico dalle singole province e in maniera ridotta.

Conseguentemente appare evidente che la cifra di 1 milione di euro proposta dal disegno di legge è destinata a consentire soltanto gli interventi più urgenti per l'anno in corso, fermo restando che sarà necessario reperire nei prossimi anni le risorse finanziarie necessarie per la funzionalità degli istituti in questione, in attuazione della riforma prevista dalla legge n. 508 del 1999.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Disposizioni per l'università).

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle università ed agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, per assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Disposizioni per l'alta formazione artistica e musicale).

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002 per la realizzazione di interventi di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0031300